ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 25 settembre 1994, non più in vigore dal 24 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-548-1994/art-19-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it